PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 15, 17 E 18 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319

Art. 1-quinquies

In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

Versione in vigore dal 10 ottobre 1976, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319
Estremi	Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-di-cui-agli-articoli-15-17-e-18-della-legge-10/art-1-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it